

Messaggio

numero **4411**
data **24 maggio 1995**
dipartimento **Finanza e
economia**

Concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

sottoponiamo al vostro esame alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 per risolvere problemi sorti nei primi mesi di applicazione della legge. Ne auspichiamo un sollecito esame per permettere l'entrata in vigore delle modifiche con effetto retroattivo al 1. gennaio 1995.

I. INTRODUZIONE

L' applicazione concreta della nuova Legge Tributaria(LT), in vigore dallo scorso mese di gennaio, ha fatto emergere la necessità di alcuni aggiustamenti, in parte meramente tecnici, in parte di sostanza.

Una necessità che non deve destare meraviglia, data l' ampiezza e la complessità della recente riforma, anche per i suoi intrecci con l' ordinamento federale.

Il presente messaggio ha lo scopo di risolvere i problemi di applicazione che sono stati posti in questi primi mesi. Accanto alle correzioni di natura tecnica(art. 125-137; 323 LT e 114 LRPT), esso propone modifiche di sostanza (art. 2, 5, 34, 111).

Queste ultime concernono:

1. L' assoggettamento alle imposte cantonali e comunali di persone domiciliate all' estero e che lavorano per conto della Confederazione o di altri enti pubblici (interessa in particolare i funzionari delle nostre ambasciate): l' assoggettamento previsto dalla nuova LT non è compatibile con la legislazione federale, per cui se ne propone lo stralcio;
 2. L' imposizione delle indennità e rendite per invalidità, infortuni e malattia (LAI, LAINF, LAMAL) dei contribuenti tassati alla fonte: l' aliquota prevista dalla nuova LT è risultata eccessiva per cui se ne propone la riduzione;
 3. L' imposizione dei beneficiari di una prestazione complementare AVS/AI: le disposizioni della nuova LT hanno determinato per certi casi un aggravio di imposta imprevisto e ingiustificato nella portata per questa categoria di contribuenti, a causa della norma che prevede il computo della prestazione complementare sulla deduzione per redditi modesti AVS/AI. La situazione determinatasi è tale da imporre, per considerazioni di natura sociale, un correttivo che garantisca a chi beneficia di una prestazione complementare AVS/AI un carico fiscale non superiore a quello sopportato prima dell' entrata in vigore della nuova LT, naturalmente a parità di reddito.
- Il Consiglio di Stato intende valutare alcune modifiche di portata materiale nell' ambito delle linee direttive e piano finanziario: esse saranno oggetto di un messaggio separato e cercheranno di dare una risposta sul piano fiscale alle situazioni di grave difficoltà economiche con cui il Ticino è oggi confrontato.

II. PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 2 capoverso 5

Come risulta dalle considerazioni generali del messaggio governativo che accompagnava la nuova Legge tributaria (Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993, pag. 2), una delle scelte fondamentali della revisione era stata quella di perseguire anche un adeguamento formale della LT alla LIFD adottando, per quanto possibile e quale sistematica della nuova Legge federale sull' imposta in vigore dal 1. gennaio 1995. Questo per semplificare i contribuenti, confrontati in parallelo con le leggi fiscali federali e cantonali.

Seguendo questa linea - che ci pare valida, nel principio, anche alla luce delle prime

esperienze pratiche di applicazione delle due nuove Leggi - il capoverso 5 dell' articolo 2 LT aveva ripreso la corrispondente norma del diritto federale (l' art. 3 cpv. 5 LIFD) estendendo l' appartenenza fiscale del personale della Confederazione e di alte corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico di stanza all' quindi, di conseguenza, comunale.

Con questa normativa intendevamo - come avviene per l' imposta federale diretta (IFD) - assoggettare il personale federale all' estero per gli elementi di reddito e di sostanza esonerati nel Paese estero di residenza in base imposizione o all' usanza (art. 5 cpv. 5 LT e art. 6 cpv. 4 LIFD), evitando comunque una doppia imposizione effettiva.

A seguito di ulteriori accertamenti, determinati anche federale del Dipartimento federale degli affari esteri e della medesima Amministrazione federale delle contribuzioni, il disciplinamento del capoverso 5 dell' articolo 2 LT (e, di conseguenza, anche quello dell' art. 5 cpv. 5 LT) si è tuttavia rivelato in contrasto con la nuova legge federale sull' armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) e più particolarmente con il suo articolo 3 che regola in modo esaustivo le casistiche di assoggettamento alle imposte cantonali e comunali in virtù dell' appartenenza personale. Dal profilo dell' armonizzazione è pertanto negata ai cantoni la possibilità di introdurre un assoggettamento, analogo a quello previsto per l' IFD dall' articolo 3 capoverso 5 LIFD, delle persone fisiche domiciliate all' estero alle imposte cantonali e comunali.

Tale eventualità, in un primo tempo prevista anche dell' armonizzazione federale, è stata infatti stralciata dal progetto definitivo di LAID per le considerazioni che c' infatti stralciata dal progetto definitivo di LAID per le considerazioni che qui riportiamo riprendendole dal messaggio del Consiglio federale sull' armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983 (FF 1983, III, pag. 56):

"Non viene invece mantenuto il principio di appartenenza fondato sul comune di origine per i contribuenti domiciliati all' estero e che sono ivi esenti in tutto o in parte dall' imposta sul reddito e sulla sostanza a causa della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o istituzioni svizzere di diritto pubblico, come avevano per contro previsto - nell' ambito di un capoverso 3 - i disegni elaboratori dalla Commissione di coordinazione e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Questa disposizione, derivata dal diritto relativo all' imposta federale diretta (art. 3 n. 1 lett. d LIFD), sarebbe stata una novità per la maggior parte dei cantoni. Riteniamo opportuno rinunciare a tale prescrizione visto che la Confederazione, per garantire l' uguaglianza di trattamento tra i suoi funzionari all' estero e quelli che esercitano la loro attività in Svizzera, dovrebbe non solo affrontare importanti spese salariali supplementari, ma anche notevoli difficoltà amministrative, qualora dovesse essere introdotto tale principio di appartenenza."

L' articolo 2 capoverso 5 è quindi in contrasto con l' articolo 3 LID e, per questa ragione, ne proponiamo lo stralcio.

Articolo 5 capoverso 5

La normativa, che si riferisce al corrispondente articolo 6 capoverso 4 LIFD, concerne le modalità di tassazione del personale federale all' estero. Essa è in relazione diretta con il capoverso 5 dell' articolo 2 LT che abbiamo appena proposto di abrogare: ne proponiamo pertanto lo stralcio.

Articolo 34 capoverso 2

La proposta di modifica interessa l' imposta sul reddito delle persone fisiche beneficiarie di rendite AVS/AI che percepiscono anche una prestazione complementare.

Il legislatore cantonale, con la nuova LT, ha recepito i cambiamenti determinati dal nuovo diritto federale sull' armonizzazione (soppressione di certe deduzioni come quella del 20 % per i beneficiari dell' AVS e introduzione di nuove deduzioni).

In molti casi, questo adeguamento aveva conseguenze indesiderate, che il legislatore cantonale ha cercato di attenuare aumentando gli importi di altre deduzioni e diminuendo le aliquote dell' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Complessivamente il risultato è stata una riduzione del gettito fiscale delle persone fisiche, rispetto alla legge precedente, allora valutata in circa 17 mio di franchi. Per la maggior parte dei contribuenti ne è derivata una riduzione dell' onere fiscale; per alcuni contribuenti è però possibile, anche a dipendenza di situazioni particolari, che la nuova legge comporti degli aggravii: ciò è stato il caso per i contribuenti beneficiari di rendite

AVS/AI che percepiscono una prestazione complementare.

Con le nuove disposizioni relative ai beneficiari dell' AVS/AI che percepiscono una rendita complementare il legislatore intendeva (oltre che adeguarsi al nuovo diritto federale) correggere talune disparità di trattamento date dal previgente diritto e meglio considerare la effettiva capacità contributiva delle varie categorie di contribuenti. Su questi aspetti a per meglio capire gli intendimenti del legislatore della nuova LT lo scrivente Consiglio rimanda alla risposta del 23 marzo 1995 (ris. gov. n. 1850) all' interrogazione dell' on. Claudio Addor.

Seguendo questa impostazione, pur mantenendo invariato il principio dell' esenzione fiscale totale delle prestazioni complementari (art. 23 lett. h LT), l' articolo 34 capoverso 2 della vigente LT (ultima frase) prevede di computare la prestazione complementare ricevuta in diminuzione della deduzione per redditi modesti dell' AVS/AI.

L' effetto è quello di imporre, a parità di reddito lordo conseguito, in modo più equo i contribuenti beneficiari di prestazioni complementari rispetto a quelli non beneficiari di prestazioni complementari. Tuttavia, il computo sulla deduzione dell' importo della prestazione complementare può comportare, per i beneficiari di queste ultime, un aggravio di imposta.

Lo scrivente Consiglio condivide, nel principio, l' intento alla base del vigente articolo 34 capoverso 2 LT di attenuare, attraverso il computo della rendita complementare, le differenze con contribuenti di pari reddito; non può però rimanere insensibile agli effetti dell' applicazione di questa nuova disposizione, che ha causato un aggravio di imposta per numerosi contribuenti, oltretutto in una categoria più bisognosa della popolazione (quella che deve far capo alle prestazioni complementari). Oggi è possibile ovviare a questa situazione solo attraverso l' istituto del condono dell' imposta (art. 246 LT); tuttavia, con un prevedibile aggravio per l' amministrazione (considerato il numero degli interessati) e per i cittadini: ogni contribuente che dovesse trovarsi in condizioni economico-finanziarie tali da non poter far fronte con i propri mezzi al pagamento dell' imposta si vedrebbe costretto a presentare una specifica istanza per ottenerne il condon.

Proponiamo quindi lo stralcio dell' ultima frase dell' articolo 34 capoverso 2 LT, in modo da escludere il computo della rendita complementare sulla quota esente. Questa modifica risponde anche alla mozione 6 marzo 1995 dell' on. Erto Paglia come pure, indirettamente, all' iniziativa parlamentare generica di medesima data dell' on. Abbondio Adobati.

Le conseguenze finanziarie sul gettito d' imposta sono difficilmente valutabili, sia perché mancano dati di riferimento circa le prestazioni complementari oggetto di computo sulla quota esente, sia perché mancano dati di riferimento circa le prestazioni complementari oggetto di computo sulla quota esente, sia perché non è quantificabile l' ammontare delle imposte che, a dipendenza della situazione economico-finanziaria del singolo contribuente, avrebbero potuto beneficiare di un condon.

Siccome la proposta reintroduce il regime precedente la nuova LT, si ritorna comunque, anche per quanto riguarda il gettito, grosso modo alla situazione antecedente il 1995.

Con questa proposta non viene risolto il problema della parità di trattamento tra beneficiari delle prestazioni complementari e altri pensionati, rispettivamente altri contribuenti con pari reddito. Si tratta unicamente di una risposta puntuale e urgente al problema dei beneficiari delle PC, ai quali le imposte per attenuare la disparità di trattamento descritta sopra, sono state considerevolmente aumentate dalla nuova legge.

Nel corso della legislatura valuteremo la possibilità di una soluzione per attenuare le disparità di trattamento tra beneficiari delle PC e altri contribuenti.

Articolo 111 capoverso 2

Secondo le disposizioni della nuova Legge tributaria in materia di imposizione alla fonte i proventi compensati che il lavoratore tassato alla fonte riceve in sostituzione o a complemento del salario (indennità e rendite LAI, LAINF, LAMAL, ecc.) sono di principio imposti, congiuntamente al reddito da attività lucrativa dipendente, conformemente alle corrispondenti aliquote d' imposta alla fonte, In altri termini il calcolo della trattenuta d' imposta avviene, di regola, applicando le usuali tabelle d' imposizione a seconda della situazione personale e familiare di ogni singolo assoggettato (art. 108 LT).

Questa regola (tassazione in base alle diverse tabelle d' imposta) è praticata per tutte le prestazioni compensative versate per il tramite del datore di lavoro (art. 100 LT) e per le indennità versate dagli istituti di assicurazione, direttamente al contribuente assicurato, a integrale compensazione del reddito da attività lucrativa dipendente (art. 111 cpv. 1 LT).

Tuttavia, alle prestazioni che gli istituti di assicurazione versano direttamente al contribuente assicurato e che non tengono conto del guadagno assicurato, o che sono aggiuntive ad un eventuale reddito da attività lucrativa dipendente, si applica un' aliquota d' imposta lineare del 15 per cento (art. 111 cpv. 2).

Questa soluzione è stata a suo tempo adottata a livello di armonizzazione intercantonale delle disposizioni in materia di imposte alla fonte per facilitare il compito degli istituti di assicurazione e di previdenza.

Infatti questi ultimi, a differenza del datore di lavoro, non sono normalmente in possesso di tutte le indicazioni sulla situazione personale e familiare di ogni singolo interessato necessarie per l' applicazione delle diverse tabelle di imposizioni. Inoltre, agli istituti assicurativi e di previdenza fanno generalmente capo affiliati di tutta la Svizzera e in ogni Cantone le tabelle di imposizione degli assoggettati alla fonte sono diverse (nel solo Ticino tra frontalieri e dimoranti abbiamo quattro tabelle con sei aliquote diverse): l' applicazione di un' aliquota lineare (indipendente dalla situazione personale e familiare del singolo assoggettato) permette quindi agli istituti di operare in modo più razionale, dovendosi riferire unicamente a ventisei diverse aliquote a seconda del Cantone di lavoro o di dimora dell' assicurato.

Nei primi mesi di applicazione della nuova Legge tributaria - l' imposta alla fonte è prelevata al momento del versamento della singola indennità o prestazione assicurativa (art. 240 cpv. 4 LT) - l' aliquota del 15 per cento (art. 111 cpv. 2 LT) si è tuttavia dimostrata troppo elevata e non proporzionata all' imposta che, negli stessi casi, verrebbe percepita qualora si applicassero le singole tabelle d' imposizione: sia in rapporto all' onere fiscale che deriverebbe da un' imposizione ordinaria della prestazione.

Proponiamo quindi un adeguamento dell' aliquota d' imposta: un' aliquota del 10 % risulta più equa sia dal profilo dell' onere medio che ne deriva al contribuente; sia in rapporto all' imposta che verrebbe percepita qualora si applicassero le singole tabelle d' imposizione; sia in rapporto all' onere fiscale che deriverebbe da un' imposizione ordinaria della prestazione.

Il tasso del 10 % è, anche nel confronto intercantonale, più proporzionato. Attualmente solo 3 cantoni applicano il 15 % (con il Ticino anche Basilea-Città e Lucerna) mentre le aliquote degli altri cantoni situano tra il 14 % e l' 8 %, comunque la maggior parte al 10 %:

1	cantone	14%
1	cantone	13%
3	cantoni	12 %
1	cantone	11%
10	cantoni	10%
3	cantoni	9%
4	cantoni	8%

Con la precisazione, nel nuovo testo dell' articolo 111 capoverso 2 LT, che l' aliquota lineare è comprensiva dell' imposta federale diretta e di quelle cantonale e comunale confermiamo la situazione esistente, ma intendiamo anche evitare eventuali divergenze di interpretazione della norma.

Le conseguenze finanziarie dipendenti dalla modifica proposta sono trascurabili.

Articolo 125 lettera a)

La norma - laddove enumera, tra i casi di trasferimento oggetto di imposizione differita, la divisione ereditaria - costituisce una ripetizione della lettera c) del medesimo articolo: il differimento dell' impostazione in caso di divisioni ereditarie è infatti già considerato alla lettera c).

Per chiarezza proponiamo pertanto di stralciare dalla lettera a) dell' articolo 125 il riferimento alla divisione ereditaria poiché inutile e ridondante rispetto alla lettera c) della medesima norma.

Articolo 137

Nell' ambito della nuova imposta sugli utili immobiliari immobili, l' articolo 137 LT prevede che, se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è

alienato separatamente, il valore di acquisto e ripartito proporzionalmente al valore attuale dei singoli immobili.

Il valore di acquisto è quindi stabilito in proporzione al valore degli immobili al momento dell' alienazione e non al momento dell' acquisto.

Si tratta di un' eccezione: in principio, per determinare il valore di investimento occorre in primo luogo stabilire (articolo 130 LT) il valore di acquisto del fondo al momento dell' acquisto medesimo ("il valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri") per poi calcolare il valore di investimento aggiungendo, al valore di acquisto, i costi di investimento (art. 129 LT).

Il riferimento al valore commerciale "attuale" del singolo immobile costituisce un' eccezione che, a ragion veduta, non ha motivo di essere e potrebbe, a seconda delle situazioni particolari, falsare l' attribuzione ad ogni singolo immobile del suo giusto valore di acquisto e quindi portare ad un utile immobiliare maggiore o minore di quello realmente conseguito.

La volontà di introdurre una regola diversa in relazione alle singole alienazioni di immobili acquistati assieme ad altri per un valore globale non risulta nemmeno dal messaggio governativo, dal quale emerge piuttosto l' intenzione di mantenere il disciplinarmente del diritto precedente, cioè quello della Legge concernente l' imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI) (cfr. messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993, pag. 85) che già prevedeva di risalire al valore commerciale al momento dell' acquisto dell' immobile (art. 11 LIMVI).

Per coerenza con l' articolo 13Q LT che stabilisse i principi per la determinazione del valore di acquisto, il Consiglio di Stato ritiene che, anche nel caso dell' articolo 137 LT, il valore di acquisto debba essere stabilito in funzione del valore commerciale del singolo immobile al momento dell' acquisto, come se gli immobili fossero stati acquistati separatamente. Proponiamo pertanto di togliere il riferimento al valore commerciale "attuale" dall' articolo 137 LT.

Articolo 323

La norma - come già ricordato nel messaggio governativo n. 4169 del 13 ottobre 1993 (cfr. commento ad art. 319, pag. 137) - delega al Consiglio di Stato la competenza di stabilire tutti gli ordinamenti esecutivi di livello cantonale necessari ai fini dell' applicazione del diritto federale.

Tale delega legislativa è però, secondo il tenore del vigente articolo 323 LT, limitata alle sole necessità di applicazione in materia di imposta federale diretta (LIFD). In base a questa delega lo scrivente Consiglio ha già emanato il Regolamento di applicazione della Legge federale sull' imposta federale diretta del 18 ottobre 1994.

Il Consiglio di Stato ha pure emanato il Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull' imposta la Legge federale sull' imposta preventiva, il computo globale d' imposta e la trattenuta supplementare d' imposta USA del 18 ottobre 1994 anche se, da un profilo strettamente formale e secondo il testo letterale dell' attuale articolo 323 LT, sarebbe mancata la base legale per un intervento a livello esecutivo del Consiglio di Stato.

Per correggere questo stato di cose e conferire all' appena menzionato Regolamento del Consiglio di Stato un' adeguata base legale, proponiamo di estendere la delega dell' articolo 323 LT anche alle normative in materia di imposta preventiva e di doppia imposizione internazionale, ritenuto che l' intervento dello scrivente Consiglio rimane comunque limitato "a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive".

Modificazioni di legge

Nell' elenco degli adeguamenti legislativi dovuti alla messa in vigore della nuova Legge tributaria abbiamo ommesso, in modo del tutto inavvertito, di menzionare, all' articolo 325 LT, l' articolo 114 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT).

Questo disposto - facendo ancora riferimento alla Legge concernente l' imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1974, abrogata a seguito dell' entrata in vigore della nuova LT (art. 324 LT) - prevede, tra l' altro, che le operazioni dipendenti dall' applicazione della LRPT sono esenti dall' imposta sul maggior valore immobiliare. In realtà, non si trattava però di un' esenzione vera e propria, ma solo di un differimento dell' imposizione, come risulta dall' esame combinato degli articoli 3 lettera

b) e 6 capoverso 2 LIMVI.

Infatti, l' articolo 3 lettera b) LIMVI considerava sì esenti "tutti i trasferimenti di proprietà fondiaria secondo la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni ", ma tale esenzione era attenuata dall' articolo 6 capoverso 2 della medesima legge secondo cui, in caso di successiva alienazione (dopo l' operazione di RT), per la durata di proprietà e il calcolo dell' imponibile, si doveva risalire alla "data dell' acquisto da parte del proprietario precedente ".

Il trattamento fiscale delle operazioni fondiarie della LRPT era quindi, anche in regime di LIMVI (per il calcolo dell' utile imponibile e della durata di proprietà), già quello dell' imposizione differita ora prevista - in modo forse più esplicito, ma anche sicuramente più chiaro - dalla nuova LT [art. 125 lett. d) e 128 cpv. 4].

La modifica che proponiamo, anche se utilizza il termine (più corretto) del differimento, non comporta quindi alcun cambiamento dell' applicazione e della prassi precedenti. Essa è motivata da esigenze di chiarezza e dalla necessità di completare l' indispensabile aggiornamento delle disposizioni legislative che fanno riferimento alla nuova LT.

III. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Come già riferito commentando il nuovo articolo 34 capoverso 2 LT, la proposta di modifica è da considerare anche quale risposta del Consiglio di Stato alla mozione 6 marzo 1995 dell' on. Erto Paglia che, con l' adozione dell' allegato disegno di legge, è quindi da ritenere evasa.

Il medesimo articolo 34 capoverso 2 LT risponde anche indirettamente all' iniziativa parlamentare generica 6 marzo 1995 dell' on. Abbondio Adobati.

IV. CONCLUSIONE

Abbiamo previsto di mettere in vigore l' allegato disegno di legge con effetto retroattivo al 1. gennaio 1995, data di entrata in vigore della nuova legge e di inizio del periodo fiscale.

La retroattività, peraltro contenuta nel tempo, non dovrebbe porre problemi dal profilo giuridico, ritenuto che il nuovo disciplinamento è più favorevole al contribuente. Con l' abrogazione dell' articolo 2 capoverso 5 (e 5 cpv. 5), si esclude un assoggettamento fiscale e l' onere fiscale che deriverà ai contribuenti interessati dall' applicazione dei nuovi articoli 34 e 111 LT sarà inferiore a quello dipendente dall' applicazione dei medesimi disposti della LT nella formulazione attuale.

Il previsto effetto retroattivo delle normative comporterà la revisione delle tassazioni che dovessero essere già state nel frattempo emanate in applicazione del vigente articolo 34 capoverso 2 LT. Prevediamo che detta revisione sia eseguita d' ufficio, ritenuto che al contribuente rimane comunque riservata la possibilità di avvalersi dell' applicazione degli articoli 232 e segg. LT.

Per quanto riguarda invece i casi in relazione ai quali l' attuale aliquota dell' articolo 111 capoverso 2 LT (15%) ha già trovato applicazione nei primi mesi dall' entrata in vigore della nuova LT, non potendosi risalire d' ufficio ad ogni singola fattispecie, ai contribuenti interessati sarà data la possibilità di richiedere, entro il 31 marzo 1996, una tassazione correttiva (con l' applicazione della nuova aliquota lineare del 10 % anche per i versamenti per i quali la trattenuta è stata del 15 %) nell' ambito della procedura prevista dagli articoli 210 e segg. LT.

Considerata la clausola di retroattività e la natura più che altro tecnica delle singole proposte ci permettiamo, conclusivamente, di formulare l' auspicio che l' allegato disegno di modifica legislativa possa essere adottato in tempi brevi.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 24 maggio 1995 n. 4411 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 2 cpv. 5

Abrogato

Art. 5 cpv. 5

Abrogato

Art. 34 cpv. 2

2. Dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1 e tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1) sono inoltre deducibili:

a) per i contribuenti assoggettati con l' aliquota dell' articolo 35 capoverso 1: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 21'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare;

b) per i contribuenti assoggettati con l' aliquota dell' articolo 35 capoverso 2: fr. 8'000.- fino ad un reddito di 27'000.- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1'000.- franchi per ogni 3'000.- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

Art. 111 cpv. 2

² Per le prestazioni che gli istituti di assicurazione versano direttamente al contribuente assicurato e che non tengono conto del guadagno assicurato, o che sono aggiuntive ad un eventuale reddito da attività lucrativa dipendente, l' aliquota d' imposta alla fonte (federale, cantonale e comunale) è del 10 per cento.

Art. 125 Lett. a)

a) trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all' imposta di successione o donazione.

Art. 137

Se un immobile acquistato assieme ad altri per un valore globale è alienato separatamente, il valore di acquisto è ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili.

Art. 323

Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

II.

La Legge sul raggruppamento della permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata nel modo seguente:

Art. 114

Le operazioni a registro fondiario dipendenti dalle procedure contemplate dalla presente legge, sono gratuite. L' imposizione degli utili immobiliari è differita conformemente all' articolo 125 lettera d) della Legge tributaria.

III.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1995.